

INFORMATIVA AL LAVORATORE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

(Art. 1 DL 3/2020, così come modificato dall'art. 1 comma 3 della Legge di Bilancio 2022 e dall'art. 1 co.3 della Legge di Bilancio 2025)

L'art. 1 comma 3 della Legge n.234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con effetto dal 1° gennaio 2022, ha modificato quanto precedentemente previsto dall'art. 1 del Decreto Legge 5 febbraio 2020 numero 3 (convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2020 numero 21) riducendo a 15 mila euro il limite di reddito complessivo necessario per ottenere il trattamento integrativo pari a 1.200 euro netti annui per i soli soggetti con imposta maggiore di zero.

Nel 2026 il trattamento integrativo sarà di 1.200 euro dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026, rapportato ai giorni di lavoro svolti nel periodo (giorni riconosciuti per le detrazioni di lavoro dipendente e assimilato).

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il trattamento integrativo in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso, ai lavoratori che, nel periodo d'imposta:

1. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
2. possiedono un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
3. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente).

N.B. il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 a condizione che l'imposta lorda sia di importo superiore alla detrazione da lavoro in vigore nel 2023 (dunque, euro 1.880) e non a quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2026 (pari euro 1.955).

La norma riconosce inoltre il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a patto che la somma delle seguenti detrazioni sia di importo superiore all'IRPEF lorda:

- art. 15 comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021);
- art. 15 comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
- art. 15 comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche);
- art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021).

Di conseguenza, soltanto se l'imposta lorda (calcolata applicando al reddito complessivo i vari scaglioni IRPEF anch'essi oggetto di modifica da parte della Manovra) è inferiore alla somma delle detrazioni appena citate, spetta il trattamento integrativo.

In questa ipotesi il trattamento è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda, ma sempre nel limite di € 1.200 annui

L'effettivo diritto al trattamento integrativo nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di situazioni personali che esulano dal rapporto in essere con l'azienda e pertanto **è necessario prestare particolare attenzione nei seguenti casi:**

1. Se il reddito complessivo presunto, per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall'azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l'abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d'impresa, redditi diversi), risulta per il periodo d'imposta 2026 superiore ai limiti previsti.

La presenza di un reddito complessivo superiore ai limiti previsti fa venir meno il diritto al trattamento integrativo e implica l'obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto dal datore di lavoro.

2. Se sono stati percepiti ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l'azienda;

In presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d'imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva.

La comunicazione tempestiva di tali situazioni consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, venga riconosciuto un trattamento integrativo che dovrà successivamente essere restituito in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi.

La invitiamo, pertanto, a comunicare, le informazioni di cui sopra, restituendo al datore di lavoro (sostituto d'imposta) il modulo allegato alla presente informativa, debitamente compilato, a stretto giro di posta.

Attenzione!!! La compilazione della comunicazione allegata è facoltativa e in sua mancanza l'azienda provvederà a riconoscere il trattamento integrativo in base alle informazioni in proprio possesso.

Cordiali saluti.

La Ditta

**COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**
(DL 3/2020, così come modificato dall'art. 1 comma 3 della Legge di Bilancio 2022 e dall'art. 1 co.3 della
Legge di Bilancio 2025)

Io sottoscritto _____, dipendente dell'azienda _____, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 3 della Legge n.234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che modifica quanto precedentemente previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 5 febbraio 2020 numero 3 (convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2020 numero 21), il quale prevede al verificarsi di specifiche condizioni reddituali, il diritto a percepire un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati il cui importo massimo per l'anno 2026 è pari a euro 1.200.

- ☐ richiedo l'applicazione del trattamento integrativo di cui al DL 3/2020 così come modificato dall'art. 1 comma 3 della Legge di Bilancio 2022;
- ☐ richiedo la non applicazione del trattamento integrativo di cui DL 3/2020 così come modificato dall'art. 1 comma 3 della Legge di Bilancio 2022;
- ☐ richiedo l'applicazione del trattamento integrativo DL 3/2020 così come modificato dall'art. 1 comma 3 della Legge di Bilancio 2022 solo al momento del calcolo del conguaglio di fine anno/cessazione del rapporto di lavoro.
- ☐ comunico che il mio reddito complessivo presunto nell'anno 2026 per effetto di ulteriori redditi, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con codesta azienda, è pari ad euro _____.

Cordiali saluti

Firma
